

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI DA PARTE DEGLI STUDENTI

1. Gli armadietti del Dipartimento di Scienze Statistiche presenti presso l'Aula Studio sono a disposizione degli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze Statistiche (Lauree Triennali e Magistrali).
2. Gli armadietti sono assegnati agli studenti che ne fanno richiesta all'Ufficio Informativo Didattico (UID), all'ingresso della struttura, previo deposito di un documento di riconoscimento valido.
3. Per ogni armadietto sono a disposizione 5 chiavi relative a 5 diversi assegnatari.
4. Gli assegnatari sono tenuti a liberare l'armadietto e consegnare le chiavi all'UID entro le ore 18.30, diversamente il personale in servizio provvederà d'ufficio ad aprire gli armadietti occupati e prendere in consegna il materiale depositato che verrà trattenuto per una settimana, al termine della quale ne verrà disposto lo smaltimento.
5. È proibito scambiarsi e/o cedere ad altri l'uso dell'armadietto, pena l'esclusione dall'assegnazione per i giorni successivi.
6. La chiusura dell'armadietto mediante chiave è a totale carico dell'assegnatario.
7. Il Dipartimento non è depositario degli oggetti od effetti personali introdotti dagli assegnatari nei suoi locali e non è tenuto ad effettuare alcun servizio di sorveglianza e custodia, né può accordare deroghe alle norme fin qui precisate. Pertanto declina ogni responsabilità in caso di furti o ammanchi di tali beni depositati negli armadietti, con o senza effrazione degli stessi.
8. È proibito introdurre e conservare negli armadietti alcun genere alimentare o altro materiale deperibile, pericoloso e/o illecito in genere, di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.
9. Gli studenti assegnatari sono solidalmente responsabili, civilmente e penalmente, in caso di infrazione della presente norma.
10. Il rapporto in essere tra il Dipartimento e gli assegnatari, durante il periodo di concessione dell'armadietto, ha natura di comodato d'uso. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda al Codice Civile, Capo XIV, Artt. 1803 e segg. (del Comodato) ed al Regolamento Carriere Studenti di Ateneo (Art. 28, c. 4 e segg.).